



CONSORZIO  
ZONE  
IMPRENDITORIALI  
PROVINCIA  
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

COPIA

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 06 del 20/08/2025 Prot. N. 897

Area ZIPA di Corinaldo – Ditta EUROTECNICA di Manna Romolo e Remo s.n.c.–  
Locataria CEG s.r.l. di Corinaldo – Autorizzazione per conferimento ramo d'azienda  
nella International Promo Studio srl di Urbania (PU) e subentro nel contratto di  
locazione commerciale dell'immobile

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 06 del 20/08/2025 Prot. N. 897

Area ZIPA di Corinaldo – Ditta EUROTECNICA di Manna Romolo e Remo s.n.c.–  
Locataria CEG s.r.l. di Corinaldo – Autorizzazione per conferimento ramo d'azienda  
nella International Promo Studio srl di Urbania (PU)

## IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

### Premesso:

- **che** con contratto a rogito Notaio Lucilla Lattanzi di Corinaldo del 28/06/2002, Rep. N. 5289/1735 – registrato a Senigallia il 04/07/2022 al n. 1010 serie 1V, il Consorzio Z.I.P.A. cedeva il lotto n.D2.2M distinto al catasto Terreni del Comune di Corinaldo al Foglio 12, mappale 537 della superficie di mq. 2377, alla Ditta EUROTECNICA di Manna Romolo e Remo s.n.c, con sede in Corinaldo, Via Olmigrandi, 69, facente parte dell'area ZIPA in località San Isidoro di Corinaldo, per l'edificazione di un opificio industriale per la produzione di cartucce per stampanti;
- **visto e richiamato** l'art. 5 co. 3 del soprarichiamato contratto di compravendita del 28/06/2002 Rep. 5289/1735, che, tra l'altro, testualmente recita:  
*"In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi";*
- **visti e richiamati** gli artt. 6, 7 e 8 del soprarichiamato contratto di compravendita del 28/06/2002 Rep. 5289/1735, che, tra l'altro, testualmente recitano:  
**Art. 6**  
*La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.  
Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.  
La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale, mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.*  
**Art. 7**  
*Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.*

**Art. 8**

## IN LIQUIDAZIONE

*In caso di inadempimento da parte della società assegnataria ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto.*

*Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a d € 2455,44 salvo il maggior danno.*

*Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.*

*Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.*

*Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.*

*Qualora l'immobile – libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione – sia gravato da finanziamenti ipotecari accessi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarre altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.*

*Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."*

- **che** la società acquirente ha provveduto ad edificare sull'area compravenduta lo stabilimento e quindi avviare la propria attività nei termini previsti dal contratto di compravendita;
- **che** con nota del 08/05/2022 acquisita al Prot. ZIPA al n. 465 del 09/05/2022, integrata con successive note del 10/05/2022 prot. ZIPA del 10/05/2022 n. 471 e dell'11/05/2022 prot. ZIPA n. 480 dell'11/05/2022 la ditta EUROTECNICA di Manna Romolo e Remo s.n.c. ha richiesto il benestare per la locazione commerciale dell'immobile in proprietà distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Corinaldo al Foglio 12, mappale n. 559, Piano T- 1, Categoria D71, Rend . Catastale € 2454,00, alla

## IN LIQUIDAZIONE

società CEG s.r.l. con sede a Corinaldo, Via Passo dell'Acquedotto, 2, avente come oggetto sociale "la produzione, in proprio e per conto terzi, e commercio - all'ingrosso e/o al dettaglio, in sede fissa o in forma ambulante, anche mediante assunzione di concessioni e agenzie, con o senza rappresentanza e/o deposito, importazione ed esportazione e commercio elettronico-, di articoli di abbigliamento e di vestiario, per uomo, donna e bambino, di ogni genere e tipo, anche in pelle, compresi articoli di maglieria, camiceria, biancheria intima, indumenti e tessuti in genere; articoli di pelletteria e in cuoio ed articoli di pellicceria; accessori per abbigliamento; confezioni ed affini; abbigliamento e relativi accessori per animali domestici; calzature, borse, valigie, valigette e contenitori di qualsiasi materiale;

tessuti, filati e ricami di ogni pregio e qualità; biancheria e prodotti tessili per la persona e l'arredamento della casa; articoli di materiale pregiato per l'ornamento della persona e per l'arredamento della casa;

cosmetici e articoli di profumeria; prodotti per la cura anche estetica della persona; mobili e complementi per l'arredo; bigiotteria e chincaglieria; articoli di gioielleria, oreficeria, argenteria, pietre preziose, perle e coralli; orologi di qualsiasi genere e tipo; occhiali e articoli di ottica in genere, anche per la pratica dello sport; oggetti d'artigianato artistico e tradizionale; - prestazione dei seguenti servizi a favore di imprese, società, ed in generale di soggetti che operano nel settore dell'abbigliamento e della moda, e precisamente: analisi, programmazione, pianificazione e razionalizzazione gestionale, organizzativa e aziendale;

analisi, programmazione, pianificazione e razionalizzazione dei processi produttivi e dei procedimenti gestionali, anche per l'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, al fine altresì di ottenere certificazioni di qualità, e per la loro innovazione tecnologica e metodologica e la qualificazione e la specializzazione del personale; analisi di mercato e attività di marketing, incluso lo studio e la elaborazione di strategie, concernenti la tipologia e la gamma dei prodotti e servizi da commercializzare, le modalità della loro presentazione sul mercato, i prezzi da applicare, il tipo di pubblicità da effettuare, i canali di distribuzione e la rete di vendita da utilizzare e, in genere, concernente ogni intervento diretto all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e allo sviluppo dei mercati, compresa la valutazione dell'affidabilità della clientela e l'assistenza negli approvvigionamenti, anche mediante l'utilizzo di strumenti e reti informatiche e telematiche; analisi, studio, progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; analisi, studio progettazione e realizzazione, stile e design di articoli della moda e del life style; indagini ed analisi socio-economiche e sull'ambiente in relazione all'impatto ambientale delle attività economiche; assistenza per la presentazione di domande di finanziamento e per la richiesta di agevolazioni e/o incentivi finanziari previsti dalle leggi; svolgimento di pratiche amministrative e adempimenti burocratici; monitoraggio e controllo delle attività formative delle imprese e prestazione dei servizi di assistenza nello svolgimento delle attività formative medesime e per l'aggiornamento e la corretta gestione del personale; selezione del personale e selezione dei partecipanti a corsi di formazione; creazione e gestione di banche dati informatiche e telematiche, inclusa l'analisi dei dati stessi; elaborazione di dati per sistemi informatici da utilizzare sia attraverso applicazioni in rete locale, sia per via telematica, anche attraverso la rete internet, nonché attraverso

ogni altro mezzo di comunicazione telematica e/o nuova tecnologia elettronica e di informazione e diffusione; conservazione per conto terzi di dati e documenti; - organizzazione, gestione e/o elaborazione progettuale di corsi di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche per il conseguimento di titoli abilitativi e qualificativi, e aggiornamento professionale, nei suindicati settori di attività; - organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, seminari, conferenze, congressi, con la prestazione dei relativi servizi di ricevimento ed accoglienza.

Nello svolgimento della propria attività la società assumerà le necessarie concessioni e si premunerà di ogni occorrente, licenza, permesso, autorizzazione e abilitazione di legge; potrà assumere ed eseguire appalti pubblici e privati e stipulare contratti e convenzioni con società, enti e amministrazioni pubbliche, nonché partecipare a consorzi e raggruppamenti e reti di imprese; potrà inoltre assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche a mezzo leasing, concedendo le adeguate garanzie ed altresì acquistare, alienare e/o concedere a terzi marchi, brevetti, modelli ornamentali, modelli di utilità e know how, nel rispetto delle norme di legge in materia, nonché

**IN LIQUIDAZIONE**

assumere e concedere agenzie, con o senza rappresentanza e con o senza deposito, e concludere contratti di franchising e outsourcing in genere. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, tra cui prestare fidejussioni ed in generale garanzie personali o reali nei limiti consentiti dalla legge, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93 con esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98; e successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia, restando altresì tassativamente esclusa l'attività del commercio d'oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni. E' tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge. Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future."

come si evince dalla documentazione presentata depositata agli atti di questo Consorzio : vax (All. A1), planimetria catastale (All.A2) e nella visura (All.A3), documentazione per la verifica antimafia ai sensi del Dlgs n. 159/2011, certificati della C.C.I.A.A. e privacy delle ditte interessate dall'operazione, atto costitutivo e statuto della ditta CEG s.r.l. ed attestazione di avvenuto versamento della somma di € 244,00, compresa IVA, come previsto dalla delibera del Consorzio n. 3823/2007 quale spesa istruttoria pratica;

- **che** con ordinanza n.5 del 19/05/2022, prot.n. 532, esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Liquidatore ZIPA autorizzava, per quanto di competenza - la ditta "EUROTECNICA. di Manna Romolo e Remo s.n.c., con sede a Corinaldo, Via Olmigrandi, 69, la locazione commerciale dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Corinaldo distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Corinaldo al Foglio 12, mappale n. 559, Piano T- 1, Categoria D71, Rend . Catastale € 2454,00, in favore della società CEG s.r.l. con sede a Corinaldo, Via Passo dell'Acquedotto, 2, avente l'oggetto sociale richiamato nell'atto citato, nel rispetto di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel richiamato contratto di compravendita a rogito Notaio Lucilla Lattanzi di Corinaldo del 28/06/2002, Rep. N. 5289/1735;
- **che** con nota del 28/05/2025 acquisita al Prot. ZIPA al n. 677 del 04/06/2025, integrata con successive note del 05/06/2025 prot. ZIPA del 06/06/2025 n. 696 e del 05/06/2025 prot. ZIPA 702 del 09/06/2025 e del 12/07/2025 prot. ZIPA n. 897 del 14/07/2025, la ditta EUROTECNICA di Manna Romolo e Remo s.n.c. e lo studio legale Avv. Andrea Tortora della Corte di Milano per la società International Promo Studio s.r.l., hanno richiesto il benestare per la cessione di un ramo d'azienda della ditta CEG SRL, locataria dell'immobile sopra-citato, in favore della ditta International Promo Studio s.r.l. con sede a Urbana, Via Don Corrado Catani 9, facente parte del Gruppo Florence s.p.a. avente come oggetto sociale:

*"La confezione di capi per abbigliamento di ogni genere, in proprio e/o per conto terzi; lo studio e la predisposizione di collezioni, modellistica e tutti i servizi inerenti al settore abbigliamento, compresi lo stiro, il lavaggio, il collaudo dei capi, lo sviluppo delle taglie e quant'altro. Può assumere partecipazioni in altre società, aventi inerenza con la medesima, ed infine compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari opportune ed inerenti all'oggetto sociale principale. Può aprire filiali, succursali, depositi, sia in Italia che all'estero.";*

in quanto con l'operazione di conferimento del ramo d'azienda, in favore della International Promo Studio s.r.l., avviene il conseguente cambio di controllo del soggetto titolare della posizione contrattuale di conduttore nel suddetto contratto di locazione, soggiacendo al rilascio del benestare ZIPA, come si evince dalla documentazione presentata ed agli atti del Consorzio ZIPA: vax (All. A1), planimetria catastale (All.A2) e nella visura (All.A3), documentazione per la verifica antimafia ai sensi del Dlgs n. 159/2011, certificati della C.C.I.A.A. e privacy delle ditte interessate dall'operazione, atto

## IN LIQUIDAZIONE

costitutivo e statuto della ditta International Promo Studio s.r.l ed attestazione di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratica;

- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (all. C);
- **che** il Consorzio ZIPA ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno le richieste di COMUNICAZIONE antimafia delle ditte interessate dalle operazioni sopra enunciate;
- **che**, peraltro, tale autorizzazione – In quanto da rilasciare in pendenza dei termini per l'acquisizione della comunicazione antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex Art. 88 del D.lgs. n. 159/11 e s.m.i., attesa l'urgenza di perfezionamento degli atti nell'ambito dei contratti di conferimento di ramo d'azienda e di subentro negli obblighi del contratto di locazione commerciale dell'immobile, tra le ditte interessate dall'operazione. ;
- **che** sussistono, infatti, i motivi di urgenza richieste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ai fini del rilascio del nulla osta sotto condizione risolutiva, in relazione a quanto precede;
- **preso atto** delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con l'atto di compravendita a rogito notaio Lucilla Lattanzi del 28/06/2002, Rep. N. 5289/1735 – registrato a Senigallia il 04/07/2022 al n. 1010 serie 1V, ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "Schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopracitate, che la ditta "CEG S.R.L." e la ditta "International Promo Studio s.r.l." dovranno riportare nel contratto di conferimento di ramo d'azienda, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del Comune di Corinaldo;
- **preso atto** delle finalità dell'operazione di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con il contratto di compravendita a rogito Notaio Lucilla Lattanzi di Corinaldo del 28/06/2002, Rep. N. 5289/1735 – registrato a Senigallia il 04/07/2022 al n. 1010 serie 1V, e quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" e dallo "Schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopra citate, che le società "EUROTECNICA di Manna Romolo e Remo S.n.c." e "International Promo Studio. s.r.l." si obbligheranno ad accettare nel contratto di locazione commerciale, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del comune di Jesi;
- **che** le ditte "EUROTECNICA di Manna Romolo e Remo S.n.c." e "International Promo Studio. s.r.l." dovranno riportare sul contratto di locazione commerciale la seguente locuzione :  
*"la società "International Promo Studio s.r.l." con sede a Urbania, Via Don Corrado Catani 9, dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto di compravendita a rogito notaio Lucilla Lattanzi di Corinaldo del 28/06/2002, Rep. N. 5289/1735 – registrato a Senigallia il 04/07/2022 al n.*

## IN LIQUIDAZIONE

1010 serie IV, e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";

- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **ritenuto** doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità stante l'urgenza manifestata dalla parte acquirente a procedere all'acquisto in tempi brevi;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 29.05.2025 con la quale la medesima ha conferito l'incarico di Commissario liquidatore – a far data dal 1 giugno 2025 e fino al 31 maggio 2027 al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Dott. Massimo Bacci,

## DISPONE

1. **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
2. **di autorizzare** – per l'effetto e per quanto di competenza - la ditta "EUROTECNICA. di Manna Romolo e Remo s.n.c., con sede a Corinaldo, Via Olmigrandi, 69, al subentro della ditta CEG srl con sede a Corinaldo, Via Passo dell'Acquedotto, 2, negli obblighi riportati nel contratto di locazione commerciale dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Corinaldo distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Corinaldo al Foglio 12, mappale n. 559, Piano T- 1, Categoria D71, Rend . Catastale € 2454,00, in favore della ditta "International Promo Studio srl", con sede a Urbania, Via Don Corrado Catani, 9, avente l'oggetto sociale di cui alle premesse, previo conferimento di ramo d'azienda tra la stessa "CEG srl" e la ditta "International Promo Studio s.r.l. avente l'oggetto sociale di cui alle premesse, come meglio si evince dalla documentazione presentata agli atti del Consorzio: vax (All. A1), planimetria catastale (All.A2) e visura (All.A3), ed allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del Comune di Corinaldo e per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
3. **di determinare** – ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto – che nulla osta, pertanto alle operazioni sopra descritte relative al compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
4. **di precisare** che la presente autorizzazione – e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
5. **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;

## IN LIQUIDAZIONE

6. **di prescrivere – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio – che :** sono confermate tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nel citato contratto di compravendita: **a)** a rogito Notaio Lucilla Lattanzi di Corinaldo del 28/06/2002, Rep. N. 5289/1735 – registrato a Senigallia il 04/07/2022 al n. 1010 serie 1V, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del " *Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, **(All. B)** , con l'obbligo di:

a) riportare le medesime sul contratto di conferimento di ramo d'azienda tra la ditta "CEG s.r.l." e la ditta "International Promo Studio s.r.l.";

b) riportare sul nuovo contratto di locazione commerciale tra la ditta "EUROTECNICA. di Manna Romolo e Remo s.n.c." e la ditta "International Promo Studio s.r.l." la seguente locuzione:

*b1) la società "International Promo Studio s.r.l." con sede a Urbania, Via Don Corrado Catani 9, dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto di compravendita a rogito notaio Lucilla Lattanzi di Corinaldo del 28/06/2002, Rep. N. 5289/1735 – registrato a Senigallia il 04/07/2022 al n. 1010 serie 1V, e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";*

- b2) le stesse dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di sottoscrizione della dichiarazione citata;

- b3) gli atti stipulati dovranno essere inviati a questo Consorzio in copia , entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza;

il tutto sotto la responsabilità delle società interessate;

7. **di prendere atto** che la presente autorizzazione – in quanto rilasciata in pendenza dei termini per l'acquisizione della comunicazione antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex art. 88 del D. L. g. s. n. 159/11 e s. m. i.;

8. **di comunicare** il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;


9. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione .

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
(Dott. Massimo Bacci)

Ac 211

Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANILLO MENGONI

Vis. te 1. (0.90 euro)



N=1635700

E=2359500

Comune: (AN) CORINALDO  
Paglio: 12  
Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 531.000 x 378.000 metri  
6-Mag-2022 14:26:43  
T212144/2022

1 Particella: 559

Compilata da:  
Bizzarri Cristiano  
Iscritto all'albo:  
Geometri  
Prov. Ancona N. 1611


Identificativi Catastali:  
Sezione:  
Foglio: 12  
Particella: 559  
Subalterno:

Dichiarazione protocollo n. 000128991 del 06/06/2003  
Planimetria di u.i.u. in Comune di Corinaldo  
Via Passo Dell'acquedotto civ.

Agenzia del Territorio  
**CATASIO FABBRICATI**  
Ufficio provinciale di  
Ancona


Scala 1: 200

PIANO TERRA



*Aut. 22)*

PIANO PRIMO



## Visura attuale per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al **06/05/2022**

ALLA 3)

Dati della richiesta

Terreni e Fabbricati siti nel comune di CORINALDO (D007) provincia ANCONA



**Soggetto richiesto:**

EUROTECNICA DI MANNA ROMOLO & REMO S.N.C. sede CORINALDO (AN) (CF: 01408760427)

Totali immobili: di catasto fabbricati 1



Immobile di catasto fabbricati -  
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

### > Dati identificativi

Comune di CORINALDO (D007) (AN)  
• Foglio 12 Particella 559

COSTITUZIONE del 06/06/2003 Pratica n. 128991 in  
atti dal 06/06/2003 COSTITUZIONE (n. 1348.1/2003)

**Particelle corrispondenti al catasto terreni**  
Comune di CORINALDO (D007) (AN)  
Foglio 12 Particella 559

### > Indirizzo

PASSO DELL'ACQUEDOTTO Piano T-1

VARIAZIONE del 06/05/2003 Pratica n. AN0155160 in  
atti dal 10/12/2004 CONVALIDA CLS PROPOSTO  
DALLA PARTE (n. 1348.1/2003)

**Annotazioni:** CONVALIDA CLS PROPOSTO DALLA  
PARTE - VEDI NOTA PROT.10107 DEL 30-09-2004

### > Dati di classamento

Rendita: Euro 2.454,00  
Categoria D/1<sup>a</sup>)

VARIAZIONE del 06/05/2003 Pratica n. AN0155160 in  
atti dal 10/12/2004 CONVALIDA CLS PROPOSTO  
DALLA PARTE (n. 1348.1/2003)

**Annotazioni:** CONVALIDA CLS PROPOSTO DALLA  
PARTE - VEDI NOTA PROT.10107 DEL 30-09-2004

### > Intestazione attuale dell'immobile n. 1 - totale righe intestati: 1

> 1. EUROTECNICA DI MANNA ROMOLO & REMO  
S.N.C.  
(CF 01408760427)

1. COSTITUZIONE del 06/06/2003 Pratica n. 128991  
in atti dal 06/06/2003 COSTITUZIONE (n. 1348.1/2003)

Sede in CORINALDO (AN)  
Diritto di: Proprieta' per 1000/1000 (deriva dall'atto  
1)

EU A3)

---

> **Totale Parziale**

**Catasto Fabbricati**

Immobili siti nel comune di CORINALDO (D007)  
Numero immobili: 1 Rendita: euro 2.454,00

---

> **Totale generale**

**Catasto Fabbricati**

Totale immobili: 1 Rendita: euro 2.454,00

**Catasto Terreni**

Totale immobili: 0

---

*Visura telematica*

*Tributi speciali: Euro 0,90*

---

*Legenda*

a) D/1: Opifici

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI  
IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Articolo 1  
(ambito oggettivo del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

**Articolo 2  
(individuazione e scelta delle localizzazioni)**

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
  - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
  - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
  - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
  - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

**Articolo 3  
(localizzazione degli insediamenti)**

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
  - a) già in proprietà del Consorzio;
  - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
  - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
  - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

#### Articolo 4 (vendita degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

### **Articolo 5 (destinazione degli immobili)**

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
  - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
  - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

2013

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

#### **Articolo 6 (servitù)**

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

Aut. B)

### **Articolo 7 (Convenzioni)**

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

### **Articolo 8 (prezzo degli immobili)**

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

### **Articolo 9 (domande)**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

### **Articolo 10 (dell'assegnazione)**

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.

3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

#### **Articolo 11 (locazione di immobili)**

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

#### **Articolo 12 (iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consorziali)**

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 13

### **Articolo 13 (deroghe)**

1. In casi di:
  - a) comprovata ed estrema urgenza;
  - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
  - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
  - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

### **Articolo 14 (norma finale)**

1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

Aut. 6

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI  
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.**

Premesso

- che, con provvedimento del ....., n. ...., è stata disposta in favore della ditta ..... (in appresso denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato in Comune di ....., distinto in catasto al fg. ...., part. ...., sub. ...., con destinazione urbanistica ....., ricadente nell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione della seguente iniziativa imprenditoriale: .....
  - che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo complessivo stabilito per il trasferimento del predetto immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento per la assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento di attività produttive (in appresso "il regolamento"), approvato dal Consorzio con delibera di ..... del ....., n. ...., che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione,
- tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

**Art. 2**

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di ....., distinto in catasto al fg. ...., part. ...., sub. .... e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

su 8

### Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

### Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di ....., nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).

### Art. 5

La Ditta si impegna a svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: ..... e di avviarla entro il termine perentorio del ..... . Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

### Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale,

M. B.)

mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

#### Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

#### Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. \_\_\_\_\_ ed Euro \_\_\_\_\_ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile - libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accesi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarre altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,

su B)

rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

#### Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data \_\_\_\_\_ ed al progetto preliminare redatto in data \_\_\_\_\_ a firma del tecnico \_\_\_\_\_, entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 gg. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

#### Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

#### Art. 11

su c)

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera ....., il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo onnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

#### **Art. 12**

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

#### **Art. 13**

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di ....., in data ....., accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

#### **Art. 14**

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le

me)

deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

#### Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit. ...., pari ad Euro ....., oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

#### Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

**Art. 3** (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – **Art. 5** (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – **Art. 6** (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – **Art. 7** (obbligo

ALC

di mantenimento della destinazione imprenditoriale) – **Art. 8** (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) – **Art. 9** (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) – **Art. 10** (rinuncia ad indennizzi) – **Art. 12** (estensione dei patti ai contratti di *leasing*) – **Art. 14** (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) – **Art. 16** (clausola compromissoria)



CONSORZIO  
ZONE  
IMPRENDITORIALI  
PROVINCIA  
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

COPIA

Copia dell'atto entrosritto viene da oggi pubblicato all'albo pretorio consortile e vi rimarrà per 15 giorni

Jesi lì, 4/09/2025

**Il Commissario Liquidatore  
(Dott. Massimo Bacci)**

Per copia conforme all'originale, per usi amministrativi.

Jesi lì, 04/09/2025

**Il Commissario Liquidatore  
(Dott. Massimo Bacci)**